

**REGOLAMENTO (CE) N. 834/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore del pollame e delle uova, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1727/2000.
- (2) La decisione 2003/18/CE ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000.
- (3) La decisione 2003/263/CE prevede la gestione diretta, all'entrata nel territorio della Comunità, dei contingenti a dazio doganale ridotto per taluni prodotti del settore delle uova originari della Polonia, nonché l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2851/2000.
- (4) In seguito all'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000, occorre sopprimere i riferimenti a tali atti nel regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2002 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 10.

(5) Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti del gruppo 17, di cui alla parte B dell'allegato I del regolamento (CE) 1899/97, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1º aprile 2003, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁷⁾.

(6) Per limitare i problemi potenziali in materia di scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore delle uova, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le cauzioni.

(7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1899/97.

(8) Tenuto conto del fatto che il protocollo approvato con la decisione 2003/263/CE entra in vigore il 1º aprile 2003, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla stessa data.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1899/97 è modificato come segue:

1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000 e (CE) n. 2434/2000 del Consiglio».

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.